



Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

Tematica

La tematica trattata nella sentenza 9681/2019 (15.2.2019) è un tema di autoriciclaggio.

Commento

Qui abbiamo un ricorso per Cassazione avverso un provvedimento del Tribunale sezione riesame (Pistoia) che conferma il sequestro di due polizze vita per il reato di autoriciclaggio.

In buona sostanza abbiamo una persona fisica che riscatta una polizza vita e ne stipula altre due ma la prima polizza (quella originaria oggetto di riscatto) sarebbe stata stipulata con somme di provenienza illecita.

La Corte di Cassazione ci chiarisce che *il sistema di controllo incidentale sulla valutazione dei presupposti di applicazione del sequestro preventivo si sviluppa in due diversi momenti processuali* (pagina 4 della decisione).

Il primo momento riguarda il giudice del riesame che non deve limitarsi a vedere se esiste una astratta configurabilità del reato per cui si procede ma, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (questo dice la Corte) deve indicare *“... sia pur sommariamente le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato ...”¹*.

Mi pare anche importante il concetto che viene espresso (sempre a pagina 4 della decisione) per cui di fronte al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (che viene definita come provvedimento ablativo a carattere sanzionatorio) si deve fare una seria verifica degli indizi e questa

¹ Non sono un tecnico ma sinceramente mi pare che siamo sul ciglio ... non si deve sindacare ma dire che non è proprio campata per aria la tesi dell'accusa ...

verifica deve essere fatta in concreto per *“accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato”*.

Superato il tribunale – sezione riesame abbiamo il secondo passo ovvero la Cassazione e qui il sindacato è solo per violazione di legge (pagina 5 della sentenza) che viene definita (questo capisco) come un grave vizio motivazionale.

Andando ora in aspetti sostanziali diciamo che la Corte fornisce alcune indicazioni interessanti ed afferma (pagina 6 della sentenza):

1. L'argomento della difesa per il riscatto di una polizza vita e l'acquisto di due polizze nuove non avrebbe natura economica, finanziaria e / o speculativa potrebbe anche essere valido ma non in assoluto in quanto *“... al fine di valutare la reale natura della operazione ... è necessario verificare la specifica struttura del contratto ed individuare la causa concreta² dello stesso ...”* (in linea con precedenti sentenze).
2. L'argomento della difesa secondo cui una operazione alla luce del sole non dissimula potrebbe anche starci ma non devo guardare ai singoli passaggi ma nella valutazione si *“... deve fare riferimento agli aspetti complessivi dell'intera operazione ed alla possibilità che questa abbia di attenuare, allontanare progressivamente la correlazione tra il controvalore trasferito e l'originaria somma di provenienza illecita ...”* (e anche qui la Corte cita dei precedenti). In buona sostanza anche operazioni “chiare” possono portare al fatto di reato in quanto, se bene colgo, basta *“...rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro ...”*.

² La causa concreta è un elemento che torna spesso anche nella materia del diritto tributario.